



SET 2020



TRIBUNALE DI ENNA

COMUNE DI ASSORO
Protocollo n° 7552
del 03 SET 2020

Copia
03/09/2020
SINDACO
SEGRETARIO
AVV. PART
AVV. TOLET
D. SETTORE

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Enna, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo nel
procedimento cautelare di lavoro iscritto al n. 824/2020 R.G. promosso

da

Rapisarda Giuseppe (rappresentato e difeso dall'avv. F. Capra);

ricorrente

contro

Comune di Assoro in persona del Sindaco pro tempore;

resistente

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 06.08.2020 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il ricorrente si duole di non esser stato avviato ai cantieri anno 2020, giusta motivazione (contenuta nel provvedimento di rigetto della istanza di ammissione) consistente, da una parte, nel fatto di non aver partecipato ai cantieri di servizio dell'anno 2019 e dall'altra nel rilevato mancato "inserimento nell'elenco alfabetico ad esaurimento di cui all'art 35 comma 1 della l.r. 28 gennaio 2014, n.5 approvato con DDG Assessorato Regionale della famiglia delle politiche sociali e del lavoro- n.6147/2017/ Serv. 1 del 10.10.2017 e s.m.i." (vedi motivazione dell'esclusione).

In ordine alla previsione che richiede ai fini della presentazione della istanza "l'essere stati impegnati, nell'annualità 2019 nel cantiere di servizio di cui alla l.r. n.5/2005 e successive modifiche ed integrazioni" non può che ribadirsi (giacchè pienamente si condivide) quanto già



osservato in altre analoghe occasioni dall'interessato Tribunale ovvero che "una tale condizione non risulta in linea con la disciplina normativa di rango legislativo che riserva l'avviamento ai soggetti disoccupati o inoccupati già fruitori del reddito minimo di inserimento (art. 1 comma 3 della legge regionale 5/2005)" (Tr. Di Enna ord. del 21.06.2017).

Analoghe considerazioni valgono in ordine al requisito consistente nell'inserimento nell'elenco alfabetico ad esaurimento di cui all'art. 35 comma 1 della legge regionale 28 gennaio 2014 n.5.

Pare opportuno, a tal fine, richiamare il tenore della disposizione in commento:

Interventi per l'occupazione dei lavoratori utilizzati nei Cantieri di Servizi già percettori del reddito minimo di inserimento. 1. Al fine di favorire l'occupazione stabile dei soggetti utilizzati nei Cantieri di Servizi di cui all'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, è istituito l'elenco alfabetico ad esaurimento dei lavoratori già fruitori del reddito minimo di inserimento ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, che presentano istanza entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge. 2. Per le finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni che utilizzano i soggetti iscritti nell'elenco inseriscono in tutti i bandi di gara e/o affidamento diretto per la fornitura di beni e servizi, apposta clausola che preveda l'onere di riservare il 20 per cento delle assunzioni ai suddetti lavoratori. 3. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, nel rispetto delle norme comunitarie, è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'art. 38 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, gli incentivi previsti dagli articoli 37 e 39 della medesima legge per l'assunzione dei lavoratori, inseriti nell'elenco di cui al comma 1, rientranti nella casistica di cui all'art. 36, lettera b), della legge regionale n. 9/2009. 4. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, al fine di favorire la fuoriuscita dal bacino di appartenenza dei lavoratori di cui al comma 1, è autorizzato a concedere, a titolo di borsa





autoimpiego, a coloro che ne fanno richiesta, l'intero ammontare dell'indennità triennale di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 5/2005. 5. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative e', altresì, autorizzato a concedere, una tantum, alle imprese private che assumono i lavoratori inseriti nell'elenco di cui al comma 1, con contratto a tempo indeterminato o determinato della durata di anni tre, l'ammontare complessivo del contributo spettante nel triennio ai lavoratori ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 5/2005. 6. (omissis).

Ebbene, dalla lettura delle norme sopra calendate si evince chiaramente che l'unica finalità dell'istituito elenco è quella di favorire un'occupazione stabile ai lavoratori impiegati nei cantieri di servizio e che tale finalità si esplica attraverso la previsione a carico delle amministrazioni di un'onere di riserva di una quota in favore dei lavoratori iscritti nell'elenco, nonché attraverso la previsione di incentivi ed agevolazioni per i soggetti che impiegano lavoratori iscritti nell'elenco stesso.

Al di là di ciò, però è a dirsi come nessuna delle calendate disposizioni sancisca un obbligo di iscrizione, tampoco per tale via, individua nell'iscrizione stessa una condicio sine qua non per l'accesso ai cantieri di servizio.

In conclusione, per quanto argomentato le prescritte condizioni di accesso di cui all'avversato atto di diniego costituiscono il frutto di un'autonoma determinazione dell'ente territoriale che in quanto risulta priva di fondamento e copertura normativa non può che ritenersi illegittima.

Sussiste pertanto il fumus di fondatezza della pretesa azionata nella misura in cui si richiede di riconoscere l'esistenza del diritto del ricorrente all'ammissione al cantiere di servizio in corso (essendo incontestata la presenza del requisito reddituale) non potendovi ostare per le ragioni appena esposte le prescrizioni limitative arbitrariamente introdotte dal comune resistente che vanno dunque disapplicate.





Sussiste altresì, il requisito del *periculum in mora*, ravvisandosi nel caso descritto, una situazione emergenziale; il ricorrente, che non dispone oggi di altre fonti di reddito al di là dell'esigua somma percepita a titolo di reddito di cittadinanza (euro 224.00 mensili) e di indennità di disoccupazione (circa € 800 mensili), è infatti parte di un nucleo familiare composto da 4 persone (di cui ben 3 figli minori e la moglie inoccupata); la mancata percezione delle provvidenze connesse ai cantieri di servizio è pertanto, condizione tale da mettere a rischio beni della persona costituzionalmente garantiti: ciò, prestando adesione a quella giurisprudenza, che ammette il ricorso all'art. 700 cpc anche a tutela dei crediti pecuniari di lavoro, se e nella misura in cui i relativi proventi siano necessari ad assicurare il bene della "esistenza libera e dignitosa" presidiato dall'art. 36 della Costituzione (Cass. lav., 2.9.97, n. 8373; Trib. Roma 9.10.97).

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte resistente.

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso, previa disapplicazione degli atti amministrativi invocati dall'amministrazione resistente nella parte in cui prevedono per l'ammissione al cantiere di servizio anno 2020, requisiti non previsti dalla legge, dichiara, in via cautelare e di urgenza, il diritto del ricorrente ad essere utilizzato nel cantiere di servizio in corso;

per l'effetto ordina al Comune di Assoro di assegnare in via provvisoria il ricorrente al suddetto cantiere.

Condanna il Comune di Assoro alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1000,00 oltre a spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Enna, 25 agosto 2020.





REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

"Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti".

E' copia conforme all'originale che si rilascia per la prima volta in forma esecutiva a richiesta dell'Avv. F. SAPRA
nell'interesse di RAPISARMA GIUSEPPE
Enna, li 1. 9. 20

f.to IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dora Russo

Per autentiche
Enna 1. 9. 20

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
DORA RUSSO



Relata di notifica

Istante l'avvocato Ferdinando Capra, nella qualità, io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto presso l'ufficio U.N.E.P. del Tribunale di Enna,

certifico

di aver notificato copia conforme all'originale della superiore ordinanza n. cronol. 3839/2020 del 25/28-08-2020 emessa dal Tribunale di Enna - Sezione Lavoro, a definizione del procedimento ex art. 700 c.p.c. r.g.l. n. 824/2020, munita della formula esecutiva in data 01 settembre 2020, da me personalmente collazionata, al seguente soggetto, come segue:

- **COMUNE DI ASSORO**, codice fiscale 00052420866, in persona del legale rappresentante pro tempore, per la carica domiciliato presso la casa comunale sita in via Crisa, 280, 94010 Assoro, ivi consegnandola a

mani

*dell'Assessorato al Protocollo
Sig. Berlingeri Giuseppe m.
Assoro 02/09/2020*

FUNZIONARIO U.N.E.P.
Dott. Giovanni MONTANA